

La costruzione della governance societaria delle start up innovative

Dott. Claudio Orsini

Cauli, Marmocchi, Orsini & Associati

Dottori Commercialisti

<http://www.studiassociato.it>



La «cornice normativa» delle start up innovative

Una startup innovativa è una **società di capitali**, costituita anche in forma cooperativa, che rispetta i seguenti requisiti oggettivi:

- è un'impresa **nuova** o costituita da **non più di 5 anni**
- ha **residenza in Italia**, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con **sede produttiva o filiale in Italia**
- ha fatturato annuo inferiore a **5 milioni** di euro
- **non è quotata** in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione
- **non distribuisce** e non ha distribuito **utili**
- ha come **oggetto sociale esclusivo o prevalente** lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad **alto valore tecnologico**
- non è risultato di **fusione, scissione o cessione** di ramo d'azienda



La «cornice normativa» delle start up innovative

Affinché la *start up* venga qualificata come innovativa è necessario che possieda almeno uno dei seguenti requisiti “alternativi”:

1. **almeno il 15%** del maggior valore tra costo e valore totale della produzione sia destinato a spese di ricerca e sviluppo;
2. vengano impiegati come dipendenti o collaboratori **per almeno 1/3 dottorandi, ricercatori o dottori di ricerca oppure per almeno 2/3 persone in possesso di laurea magistrale;**
3. la *start up* sia **titolare o depositaria o licenziataria** di almeno una **privativa industriale** relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un **software registrato presso il Registro SIAE**, purché direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

La costituzione della start up innovativa: Srl veste giuridica più frequente

Art. 2462 Codice Civile

«Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.»



Differentemente da quello che avviene nelle società di persone e nelle ditte individuali, l'esercizio dell'attività imprenditoriale attraverso **la forma giuridica di Srl evita la responsabilità illimitata dei soci/imprenditori per i debiti contratti nell'attività di impresa.**



L'imprenditore singolo: la srl a socio unico

Il codice civile prevede la possibilità di costituire Srl con un unico socio ma, per poter beneficiare della responsabilità limitata è necessario che:

1. L'intero capitale sia versato al momento della costituzione
2. Vengano espletati gli oneri pubblicitari che prevedono il deposito di una dichiarazione presso il registro delle imprese contenente tutti i dati anagrafici dell'unico socio; se questi è una società sarà necessario depositare tutti i dati individuativi di questa.

La costituzione della Srl

Per la costituzione si richiede un atto notarile



- La responsabilità è limitata
- Vi sono oneri amministrativi (contabilità ordinaria obbligatoria, tenuta libri sociali, redazione e deposito bilancio ecc.)
- Versamento di almeno il 25% del capitale sociale in fase costitutiva, che sale al 100% in caso di socio unico che vuole limitare la propria responsabilità
- Non esiste però più il limite minimo di capitale sociale prima fissato in € 10.000 e ora ridotto a 1 EURO ma, nel caso di capitale inferiore a € 10.000, lo stesso deve essere versato interamente in denaro all'atto della costituzione



Ma esistono anche le Srl semplificate (Srls)

Per agevolare l'avvio di attività imprenditoriali in forme strutturate ma con costi contenuti, dal 2012 sono state introdotte le SRLS per le quali:

1. Il capitale sociale può essere nel range 1-9.999 euro
2. Lo statuto è redatto secondo un modello standard stabilito con Decreto Ministeriale che consente la gratuità degli oneri notarili



Un confronto tra Srl e Srls

	SRL	SRLS
Fonte Normativa	Art. 2463 C.C.	Art. 2463 bis C.C.
Soci	Persone fisiche e non	Persone fisiche
Forma atto costitutivo	Atto Pubblico Libero	Atto pubblico Standard
Denominazione	Deve contenere «Srl»	Deve contenere «Srls»
Amministratori	Persone fisiche e non anche non soci	Persone fisiche anche non soci



Un confronto tra Srl e Srls

	SRL	SRLS
Fonte Normativa	Art. 2463 C.C.	Art. 2463 bis C.C.
Capitale sociale	Minimo € 1	Da 1 a 9.999 €
Composizione capitale sociale	In denaro o in natura	Solo in denaro
Versamento del capitale	Almeno il 25% in denaro (escluso caso socio unico e capitale < 10.000)	Versato al 100%
Spese di costituzione	Ordinarie	Esenzione bollo, diritti segreteria e onorari notarili



Ma

....una società di capitali che limita la responsabilità dei soci e con un capitale di 1 Euro, sarà sufficiente per convincere....

....i finanziatori a erogarmi credito ?



Evidentemente NO !



Riassumendo...

SRL → Può essere a socio unico → Capitale anche di 1 €

Srl Ordinaria

- Nessun limite di capitale
- **Autonomia Statutaria**
- Oneri notarili
- Soci: chiunque

Srl Semplificata

- Capitale Max € 9.999
- **Statuto Standard**
- No Oneri notarili
- Soci: persone fisiche

Riassumendo...


- Idea imprenditoriale
- Business plan per verificare la fattibilità dell'iniziativa
- Scelta forma giuridica



Definita la forma giuridica è necessario stabilire regole e modalità di funzionamento della società, attraverso la redazione dello **STATUTO**.

Lo «Statuto» della società

Lo Statuto societario, parte integrante dell'atto costitutivo, contiene le **disposizioni che disciplinano il governo della società e quindi il suo funzionamento**



La redazione dello Statuto è un'attività molto importante nella fase della costituzione, poiché quanto in esso contenuto diventa vincolante per i soci e la società.

Eventuali modifiche successive possono essere effettuate solo mediante l'intervento di un Notaio.



Contenuti dello Statuto (Srl)

**Denominazione - Sede -
Oggetto - Durata**

**Capitale Sociale - Quote - Finanziamenti
dei soci - Emissione di titolo di debito**

**Decisioni dei soci -
Assemblee**

**Amministrazione e
Rappresentanza**

**Organo di controllo - Esercizi sociali -
Scioglimento e liquidazione – Disposizioni finali**



L'oggetto sociale

L'oggetto sociale contiene l'attività economica che si intende esercitare e deve essere **possibile, lecito e determinato.**



Il contenuto dell'oggetto sociale va ponderato con attenzione, **al fine di ricomprendere possibili evoluzioni del business, evitando di dover modificare lo Statuto.**

Le quote sociali e strumenti finanziari

La quota sociale rappresenta la partecipazione del socio al capitale della società, normalmente «proporzionale» a quanto conferito.



Le norme di legge, per tutte le Pmi, prevedono la possibilità di creare quote «speciali», derogando al principio di proporzionalità, **purché questo sia previsto dallo Statuto**



Le quote «speciali»

E' possibile creare categorie di quote fornite di diritti diversi, che possono essere di natura

- **patrimoniale** (modalità di partecipazione del singolo socio ai risultati dell'attività economica comune)
- **amministrativa** (modalità di partecipazione del singolo socio alla formazione della volontà sociale)
- **misti**



Le quote «speciali»

Diritti Patrimoniali

- dividendi non proporzionali ai conferimenti
- distribuzione di una quota di liquidazione dell'attivo non proporzionale

Diritti Amministrativi

- diritto di nomina e revoca dei componenti l'organo amministrativo
- diritto di veto per specifiche delibere societarie



Le quote «speciali»

E' possibile inoltre creare categorie di quote che:

- non attribuiscono diritti di voto (tipico delle operazioni di crowdfunding)
- che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla percentuale di partecipazione detenuta
- che attribuiscono diritti di voto limitati a vari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni

Operazioni sulle proprie quote

E' possibile per la società effettuare operazioni sulle proprie quote, come ad esempio l'acquisto di quote dai propri soci...



...ma solamente qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e servizi anche professionali.

● ● ● | Offerta al pubblico delle quote

Le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, attraverso le campagne di *equity crowdfunding*




Si tratta di un processo in cui più persone conferiscono somme di denaro, anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale utilizzando siti internet ("**piattaforme**" o "**portali**"), ricevendo in cambio una quota di partecipazione in una società, con i diritti patrimoniali e amministrativi previsti dalla raccolta.

Equity crowdfunding: lo schema

Partecipazione al Capitale Sociale

Start-Up
Innovative e
Pmi



Piattaforma WEB
Seleziona i progetti delle start-Up
Presenta le informative sui singoli progetti
Redige una informativa sui possibili rischi
Effettua la raccolta degli ordini
Segue la conclusione dell'operazione
Monitoraggio e controllo dell'investimento

Investitori



Strumenti finanziari partecipativi (Sfp)

Gli strumenti finanziari partecipativi possono essere considerati dei «diritti», emessi a seguito dell'apporto da parte di soci o di terzi, anche di opera e servizi (*work for equity*), e quindi non solo apporto di danaro e/o beni.



L'emissione di questi Sfp è possibile solo per le Spa e per le Start Up innovative, con esclusione delle «normali» Srl



Strumenti finanziari partecipativi (Sfp)

- non attribuiscono la qualifica di socio, né consentono la partecipazione al capitale sociale
- possono conferire diritti patrimoniali o anche amministrativi, con esclusione del diritto di voto in assemblea
- devono essere previsti nello Statuto e in un apposito Regolamento
- se previsto dal Regolamento, possono essere convertiti in quote sociali al verificarsi di determinate condizioni o performance aziendali



Strumenti finanziari partecipativi (Sfp)

Il regolamento potrebbe prevedere, oltre ai diritti patrimoniali e amministrativi:

- obiettivi di performance per la maturazione dei diritti patrimoniali
- condizionare la maturazione alla continuazione del rapporto di lavoro
- prevedere un periodo minimo di detenzione dei Sfp
- disciplinare la liquidazione dei Sfp in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro



Strumenti finanziari partecipativi (Sfp)

La finalità di questi strumenti, è quella di

- evitare esborsi nella fase di start up, ottenendo però le prestazioni di lavoro necessarie per sviluppare il business
- fidelizzare e incentivare il management, data l'importanza del capitale umano, accedendo a prestazioni professionali qualificate, **considerando che l'attribuzione di Sfp è esente da tassazione per i percettori**



Riassumendo

Tipo di operazione	Società
Creazione di quote fornite di diritti diversi	Pmi
Creazione di quote senza diritto di voto o limitato	Pmi
Acquisto di proprie quote in attuazione di piani di incentivazione	Pmi
Offerta al pubblico di quote (equity crowdfunding)	Pmi
Strumenti finanziari partecipativi	Start - Up e Pmi innovative

Ma solo se previste nello Statuto



Work for equity

Il work for equity permette di remunerare in maniera fiscalmente conveniente **i consulenti, i professionisti e, in generale, i fornitori di opere e servizi delle start up innovative diversi dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori continuativi delle stesse.**

La remunerazione non può consistere in denaro ma solo con l'attribuzione di:

- Quote di partecipazione
- Strumenti finanziari partecipativi



Work for equity

AGEVOLAZIONE FISCALE

L'assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari nel contesto del work for equity è **esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore**, né al momento dell'ultimazione dell'opera o del servizio né al momento della effettiva emissione di tali azioni, quote o strumenti finanziari.

Ma solo se lo Statuto lo prevede



Clausole di prelazione

Le clausole di prelazione obbligano il socio che voglia alienare la propria partecipazione, a offrirla prima agli altri soci, i quali avranno diritto di acquistarla alle medesime condizioni.



Si tratta di clausole molto importanti che vanno costruite in funzione delle esigenze dei soci, potendo anche limitare la trasferibilità delle quote all'espressione di un «gradimento» da parte degli altri soci.

Clausole di trascinamento e di co-vendita

Clausola di trascinamento o «drag-along»

Si evitano forme di ostruzionismo da parte della minoranza e si offre al terzo acquirente una partecipazione più appetibile.



Attribuisce ai beneficiari, solitamente soci di maggioranza, **il diritto di vendere**, insieme alle proprie partecipazioni, **anche le partecipazioni dei soci rimanenti**. Questi soci subiranno quindi il trascinamento, dovendo trasferire al terzo acquirente la propria partecipazione unitamente a quella dei soci di maggioranza.

Clausole di trascinamento e di co-vendita

Clausola di
co-vendita o
«tag-along»



Il socio di minoranza può liquidare la propria partecipazione in caso di mutamento di compagine sociale, **beneficiando di un eventuale premio di maggioranza.**



La clausola di tag-along attribuisce ai beneficiari, solitamente i soci di minoranza, **il diritto di vendere le proprie partecipazioni insieme a quelle dei soci di maggioranza,** i quali saranno quindi obbligati a trasferire al terzo acquirente anche le partecipazioni di minoranza.



Decisioni dei soci e assemblee

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano nelle società di capitali le cui funzioni sono quelle di:

- Approvare il bilancio e la distribuzione degli utili
- Nominare l'Organo amministrativo, e se previsti dalla legge l'Organo di controllo e il Revisore
- Modificare lo Statuto, compresi aumenti e/o riduzioni di capitale sociale
- Decidere sull'attribuzione/soppressione a singoli Soci di particolari diritti
- Decidere di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci
- Decidere in merito allo scioglimento anticipato della Società

Decisioni dei soci e assemblee

E' importante stabilire con criterio i quorum costitutivi e deliberativi, in forza dei quali i soci prendono le relative decisioni.



E' fondamentale infatti evitare situazioni «di stallo» che possono pregiudicare il normale funzionamento dell'assemblea che, nei casi più estremi, può portare allo scioglimento della società.

Amministrazione e rappresentanza

L'organo amministrativo può essere «monocratico» (Amministratore unico) oppure «collegiale» (Consiglio di amministrazione o Cda)



Gestisce e rappresenta la società e, **se non diversamente previsto dallo Statuto**, ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione



Amministrazione e rappresentanza

Nello Statuto possono essere stabilite limitazioni ai poteri dell'Organo amministrativo, sia in termini di tipologia di operazioni che di importo, rimettendo la relativa decisione all'assemblea dei soci.

E' importante regolare nello Statuto il funzionamento del Cda, definendo i quorum costitutivi e deliberativi, l'ipotesi di eventuale prevalenza del voto del Presidente in caso di parità di voti, nonché le conseguenze del venir meno (dimissioni o altro) di un membro del Consiglio.



Disposizioni finali

- Organo di controllo
- Esercizi sociali
- Scioglimento e liquidazione
- Disposizioni finali



Contenuti dello Statuto (Srl)

**Denominazione - Sede -
Oggetto - Durata**

**Capitale Sociale - Quote - Finanziamenti
dei soci - Emissione di titolo di debito**

**Decisioni dei soci -
Assemblee**

**Amministrazione e
Rappresentanza**

**Organo di controllo - Esercizi sociali -
Scioglimento e liquidazione – Disposizioni finali**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE